

Concessione/Autorizzazione n. **10856** del **24-10-2022**
Canale di bonifica **GIANNELLO (Bacino Canala Valtorto)**

IL DIRETTORE GENERALE

che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 lett. f) del vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010, come modificato con delibere di Giunta della Regione E. Romagna n. 62 del 23/01/2012 e n. 2164 del 20/12/2021 o in caso di sua assenza o impedimento IL VICEDIRETTORE GENERALE nominato con delibera del Cda n. 43 del 26/01/2018 che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 1-A del Tit. II del Piano di Organizzazione Variabile come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 57 del 18/10/2018;

Vista la domanda pervenuta al Consorzio di Bonifica con pec del 28-09-2022 e registrata al **prot.gen.n.29705 del 06-10-2022** presentata dal sig. Elio Ruggeri – c.f. RGGLEI72M02F158Y in qualità di Amministratore Unico della società SNAM FSRU Italia Srl – c.f./p.iva 11313580968, tendente ad ottenere la concessione/autorizzazione relativa **all'attraversamento in subalveo dello scolo consorziale Giannello con il metanodotto "Collegamento PDE FSRU Ravenna al Nodo di Ravenna, DN 900 (36") DP 75 bar"**, in Comune di Ravenna, via Fosso delle Oche.

Il tutto per l'attuazione dell'intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale – progetto "FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti".

Inquadramento catastale: Comune di Ravenna, Sez. RA/A, Fg. 97, mapp.164-159.

Trattasi di progetto unitario con ulteriori interferenze con il reticolo consorziale di bonifica e con la rete di distribuzione irrigua consorziale, autorizzate a parte come previsto dall'art.17 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Consorziale.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 06-10-2022 Prot.n.29705;

Vista la documentazione integrativa volontaria acquisita agli atti consorziali al Prot.n.31392 del 24-10-2022;

Visto il parere favorevole condizionato Prot.n.23738 del 17-08-2022 rilasciato dal Consorzio di Bonifica nell'ambito del Procedimento Unico finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto del Rigassificatore e delle opere connesse di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 17 maggio 2022 n.50, dell'art. 46 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e della legge n. 241 del 1990 con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il Regolamento di Polizia Idraulica per la conservazione e la polizia delle opere pubbliche di bonifica e loro pertinenze in attuazione del R.D. 08/05/1904 n. 368 del Consorzio di bonifica della Romagna, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.49 del 09/04/2015 resa esecutiva dalla Giunta della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi con atto PG/2015/508797 del 17/07/2015;

Visto l'elenco canali allegato al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale che classifica, per rilevanza idraulica, lo scolo consorziale Giannello come canale di tipo "Principale";

Vista la Delib.ne n.0136/CA/2021 del 08/07/2021 "Canoni di concessione/autorizzazione e rimborso maggiori oneri consortili";

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Visto il vigente Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7, con particolare riferimento all'art. 14;

Viste le vigenti norme in materia e ritenuto di accogliere la richiesta sopraindicata, per quanto di competenza;

al richiedente: **SNAM FSRU S.r.l.**

con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Santa Barbara n°7 – c.f./p.iva 11313580968

Rappresenta dal sig. Elio Ruggeri – c.f. RGGLEI72M02F158Y in qualità di Amministratore Unico

con riferimento agli elaborati grafici allegati a firma dell'Ing. Francesco Ferrini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro-Urbino al n.435 sez.A.



Cesena	Sede Legale	Via R. Lambruschini, 195	47521 Cesena (FC)	Tel 0547/327441
Ravenna	Sede Amministrativa	Via Angelo Mariani, 26	48121 Ravenna (RA)	Tel 0544/249811
Forlì	Sede Operativa	Via P. Bonoli, 11	47121 Forlì (FC)	Tel 0543/373111
Rimini	Sede Operativa	Via G. Oberdan, 21	47921 Rimini (RN)	Tel 0541/441611

CONCEDE

- 1) L'uso delle porzioni di area demaniale su cui insiste l'attraversamento con metanodotto ed annessa polifora portacavi indicati al successivo p.to 2) del presente provvedimento.

AUTORIZZA

- 2) N.1 attraversamento in subalveo dello scolo Giannello con tubazione gas in acciaio DN 900 mm (36") DP 75 bar protetta da tubo camicia in acciaio DN 1050 mm, da eseguirsi con trivella spingitubo, in Comune di Ravenna, via Fosso delle Oche, in corrispondenza delle particelle 164-159, Fg. 97 Sez. RA/A.

La tubazione avrà quota di estradosso posta a m 2,00 dal fondo canale; risulta pertanto verificato il rispetto del franco minimo di m 1,50 previsto dall'Allegato Tecnico al vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale.

Come da progetto agli atti sulla parte superiore del tubo camicia verranno saldati n.3 tubi in ferro DN 100 mm (4") per l'alloggiamento di polifora portacavi (n.3 tubi pead dn 50).

Si prende atto che l'Impianto PIL N.3 di progetto verrà realizzato al di fuori della fascia di rispetto consorziale (m 10).

Condizioni specifiche p.to 2)

- **Si prescrive** che le fosse di spinta e ricevimento vengano realizzate mantenendo una distanza minima di m 5,00, misurati dal ciglio canale fino al limite più esterno dello scavo, in dx e sx idraulica.
Durante le fasi di scavo, andranno adottati adeguati accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento dell'alveo del canale. Il tutto previo avviso dell'inizio della fase lavorativa al fine di programmare un eventuale sopralluogo da parte del personale consortile incaricato.
 - Qualora vengano riscontrati nel tempo vizi nell'esecuzione dell'attraversamento, il Concessionario dovrà adeguare a sue spese le opere autorizzate, dietro semplice invito ed entro il periodo di tempo assegnato dal Consorzio;
 - **E' fatto divieto** di eseguire opere provvisoriale di accantieramento (ture, attraversamenti, scarichi ecc), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consorzio.
- 3) L'installazione all'interno delle fasce di rispetto dello scolo Giannello delle apparecchiature di sfiato/presa di segnalazione gas e delle cassette a piantana per punto di misura P.E. a distanza non inferiore di m 5,00 dal ciglio canale o confine della proprietà demaniale ove maggiore, in dx e sx idraulica.

Condizioni specifiche p.to 3)

- Al fine di garantire la percorribilità delle fasce di transito consorziali la distanza delle suddette apparecchiature/punti di misura dovrà essere riferita al limite più esterno delle stesse, lato canale.

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione avrà **durata di anni venti**. Alla sua naturale scadenza, la concessione/autorizzazione potrà essere rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- I lavori oggetto della presente concessione/autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di **tre anni** dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione/autorizzazione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della autorizzazione.

- Durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio secondo la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente.
 - Eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza.
 - La fascia di transito di m. 5,00 di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo.
 - Anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le concessioni si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora il Concessionario non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che il Concessionario dovrà eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d) con l'obbligo del Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione/autorizzazione e del presente regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e del canone di concessione determinati dalla Delibera consorziale n.0136/2021/CA. Il canone di concessione annuale è determinato come segue:
 - voce 16a2 - *Attraversamento in subalveo di canali principali con cavi e tubi sotterranei di qualunque tipologia di diametro >301 mm, autorizzati o tollerati: €/cad. 300,00 x n.1= € 300,00*
- qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione/autorizzazione, dovrà inoltrarne formale disdetta a/m racc.a.r. o via pec entro e non oltre il 31.12 dell'anno precedente l'emissione del ruolo. In tal caso la disdetta decorrerà dal 01 gennaio dell'anno successivo. Le comunicazioni che perverranno al Consorzio successivamente al predetto termine comporteranno la validità della concessione e il conseguente obbligo di pagamento del canone anche per l'anno in corso alla data di ricevimento della disdetta.
- f) con l'obbligo al pagamento una tantum della cauzione di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica, a garanzia dell'assolvimento dei canoni e delle obbligazioni tutte che assume con l'atto di concessione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria a tempo indeterminato o somma di denaro, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita entro 60 gg. dalla scadenza, rinuncia, decadenza o revoca della concessione, fatti salvi i casi di inadempimento da parte del Concessionario o del titolare dell'autorizzazione e comunque dedotti eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio. L'importo della cauzione è stabilito dalla Delibera consorziale n.0136/2021/CA pari a due annualità di canone, corrispondente pertanto ad Euro 600,00. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato o qualora lo stesso sia stato utilizzato in seguito ad inadempienze del Concessionario che non siano ritenute, ai sensi dell'atto di concessione/autorizzazione e della normativa vigente, suscettibili di revoca o decadenza della concessione stessa;
 - g) con l'obbligo del Concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori su apposita modulistica allegata all'autorizzazione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del Regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione della Ditta autorizzata e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione/autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;

- h) con l'obbligo per il Concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere autorizzate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione/autorizzazione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
 - i) con l'obbligo per il Concessionario di presentare la concessione/autorizzazione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
 - j) con l'obbligo per il Concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
 - k) con l'obbligo del Concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati dalle opere oggetto di autorizzazione;
 - l) fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione/autorizzazione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di concessione/autorizzazione.
- L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione/autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza degli stessi.
 - In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di concessione/autorizzazione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera autorizzata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di autorizzazione, con contestuale assenso scritto da parte della precedente Concessionario. In difetto, la concessione/autorizzazione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del Concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla concessione/autorizzazione stessa.
 - E' vietata ogni forma di subconcessione.
 - Il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Fanno parte della presente concessione/autorizzazione:

n. 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato (Elab.n.SPC.REL-AT-E-35096 "Relazione Tecnica – Illustrativa" Rev.0 del 20-09-2022, Tav.n. DIS-AT-13E-37283 "Attraversamento scolo Giannello" Rev.0 del 20-09-2022), modelli inizio e fine lavori.

IL DIRETTORE GENERALE

(firmato digitalmente Dott. Ing. Lucia Capodagli)